

Law in the Roman Provinces
(Münster, 22-24 giugno 2016)

1. Il convegno, organizzato da Kimberley Czajkowski (Univ. Münster), Benedikt Eckhardt (Univ. Bremen), Meret Strothmann (Univ. Bochum) e finanziato dalla fondazione Fritz Thyssen, si è proposto di analizzare le fonti riguardanti l'impatto e l'applicazione del diritto romano nella vita quotidiana delle province, a séguito del contatto con il diritto e le pratiche giuridiche locali. Ampie sono state le prospettive geografiche (Oriente e Occidente) e cronologiche (dalla tarda Repubblica al III sec. d.C.) degli interventi, i cui interrogativi comuni hanno toccato le sfere sociali regolamentate dal diritto dell'*Urbs*, le dinamiche e gli intermediari connessi alla conoscenza della tradizione giuridica romana in area extra-italica, e i possibili cambiamenti, in termini di importanza e pervasività, nell'applicazione del diritto romano all'indomani della *Constitutio Antoniniana*.

L'intervento introduttivo (*Introductory Remarks*) di Peter Gussen (Bochum), proponendo un confronto con contemporanee compagini statali 'sovranazionali', come gli USA o la Germania, ha rimarcato come Roma fu ben lontana dall'imporre il proprio diritto alle popolazioni conquistate; le province (specie quelle orientali, come l'Egitto) continuarono largamente a far fronte alle proprie esigenze con le proprie leggi, dando luogo anche a contaminazioni e contraddizioni nella pratica giuridica.

2. La prima sessione, dal titolo *The Iberian Peninsula*, è stata inaugurata da John Richardson (Univ. of Edinburgh), con il suo intervento *Roman Law or Roman legal Practice? A Review of the Evidence from the Iberian Peninsula*. Lo studioso ha discusso l'applicazione della legge romana nelle prime due province spagnole, la *Citerior* e la *Ulterior*, alla luce di quattro iscrizioni: il *decretum Hastense* di L. Emilio Paolo (*ILLRP* 514 = *ELRH* U1; 189 a.C.), la *tabula Alcantarensis* (*ELRH* U2; 104 a.C.), la *tabula Contrebiensis* (*ELRH* C9; 87 a.C.) e per ultimo il paragrafo 93 della *lex Irnitana* (*AE* 1986, 333; 91 d.C.). Questi documenti, analizzati nelle loro peculiarità lessicali e terminologiche, hanno contribuito a evidenziare una varietà di situazioni giuridiche: dall'adattamento del diritto romano a preesistenti pratiche locali all'uso del diritto romano medesimo per dirimere dispute tra i provinciali, alla concessione dello *ius ciuile* agli abitanti del *municipium Flauium Irnitana*. La penetrazione del diritto romano (in ambito soprattutto religioso) nella *Hispania Baetica* è stata esaminata da Meret Strothmann (Univ. Bochum) nel suo intervento *Roman City-Laws of Spain and their Modelling of Religious Landscape*. Dalle tre iscrizioni da lei analizzate – in quest'ordine: la *lex Ursonensis* (*FIRA* I² 21; 44 a.C.); di nuovo la *lex Irnitana*, e infine una dedica ad un duoviro, *AE* 1989, 20 (109 a.C.) – emerge la profonda romanizzazione della regione anche sotto il profilo giuridico. Tra i dati più significativi, si possono annoverare l'elezione del *pontifex maximus*, la concessione dello *ius ciuile* e l'istituzione congiunta da parte di *ciues* e *incolae* di feste e giochi pubblici.

La successiva sessione ha avuto per titolo *Fragments of the West* e ha spostato l'attenzione in area britannica, con l'intervento (*in absentia*) di Paul du Plessis (Univ. of

"
"
"

Edinburgh), *Roman Law in Roman Britain*. Nella prima parte dell'intervento lo studioso, partendo dalla prospettiva di L. Rosen (*Law as Culture. An Invitation*, Princeton 2006) e di R. Cotterrell (*Law, Culture, and Society. Legal Ideas in the Mirror of Social History*, Aldershot 2006), secondo cui la legge va intesa anche come concetto culturale, utile alla comprensione di pratiche e fenomeni sociali, ha evidenziato le specificità della situazione dell'Occidente romano rispetto all'Oriente, data la minore documentazione disponibile e un sostrato legale pre-romano meno sviluppato. Nella seconda parte dell'intervento, du Plessis ha messo in luce la graduale romanizzazione della élite britannica, così come emerge da alcuni atti di transazioni commerciali – *T.Vindol.* II 343 (AD 104-120); *RIB* 2504, 29, *AE* 1984, 620 (quest'ultime due di datazione incerta) – paragonando tali atti con passi della letteratura giurisprudenziale (Gai. 2.7; 3.139). La sessione, e la prima giornata, sono state concluse dall'intervento di Benedikt Eckhardt (Univ. Bremen) *Roman Law as Imperial Restriction, Useful Tool and Symbol of Identity: A Guided Tour through the Danubian Provinces*. Lo studioso ha sondato l'applicazione del diritto romano nelle province danubiane attraverso tre casi: la revoca dei privilegi ad un collegio di tessitori a *Flauia Solua*, nel Norico (*AE* 1983, 731; 205 d.C.), l'impiego strumentale della legge romana in una serie di transazioni legali nella Dacia romana di II-III sec. d.C. (*AE* 1944, 22+25 da *Alburnus Maior*; *IGBulg* III,1 917 + 1401bis; *CIL* III 1438, 1500 sui *defensores lecticariorum*), e infine la presenza di citazioni puntuali di leggi romane, quali la *Papia Poppaea* e la *Iulia de maritandis ordinibus*, in un frammento della *Lex Troesmensium* (177/180 d.C.). Eckhardt ne ha concluso che la cultura legale romana si diffuse ampiamente nei paesi sottomessi senza nessuna imposizione da parte di Roma; tuttavia il suo utilizzo o meno fu sempre legato alle necessità contingenti dei provinciali. Tali conclusioni porterebbero dunque ad una revisione della tesi di H.J. Wolff, *Roman Law: An Historical Introduction* (1951), secondo il quale la legge romana veniva direttamente imposta dall'*Urbs* ai Romani e ai sudditi delle province. In ultimo, si è posto l'accento sulla possibile esistenza di pratiche di insegnamento del diritto e sulla circolazione di manuali *ad hoc*.

3. I lavori della seconda giornata sono poi stati aperti dalla sessione *Greece*. Il primo relatore Ilias Arnaoutoglou (Acad. Athens) ha presentato l'intervento *An Outline of Legal Norms and Practices in Roman Macedonia (167 BC-AD 212)*, nel quale ha fornito un quadro completo e aggiornato della realtà giuridica della Macedonia, operando in maniera opportuna una distinzione tra l'età repubblicana e l'età imperiale e servendosi di un *dossier* epigrafico comprendente transazioni private, atti di manomissioni, dediche funerarie, e dediche collegiali. Se durante l'età repubblicana si assistette a una sostanziale continuità con le pratiche e gli istituti della precedente monarchia macedone (su specifiche direttive del governo romano), in epoca imperiale fu evidente un influsso più massiccio di pratiche tipicamente romane, un fenomeno particolarmente visibile nelle cerimonie funebri e nelle *manumissiones* su epigrafe. La persistenza del *nomos* locale nella sfera del diritto privato nella provincia di Acaia è stata discussa da Lina Girdvainyte (Univ. of Oxford) nel suo intervento *Law and Citizenship in Roman Achaia: Continuity and Change*. All'interno di una provincia particolarmente complessa per il suo passato ricco e culturalmente stratificato, tale persistenza sarebbe riconoscibile in

particolare, secondo la studiosa, nei casi di manomissioni di schiavi, per i quali la documentazione epigrafica mostra il costante riferimento ai νόμοι locali (con formule quali ἐκ τοῦ νόμου, κατὰ τοὺς νόμους κτλ.). Di séguito, la relazione *Intégration et perception de la règle de droit romaine en Crète, de la conquête de l'île à la fin du principat* (67 av. J.-C. – 253 ap. J.-C.) di Ioannis Tzamtzis (Univ. di Ioannina), in *absentia*, ha affrontato, a partire dal passo di Strab. 10.4.22 C 484 sui *nomima* cretesi, l'interazione tra leggi di Roma e strutture giuridiche di Creta. Dopo un'introduzione storica sull'isola in séguito alla sua sottomissione nel 67 a.C. e sui suoi rapporti con le autorità romane, il relatore ha ricostruito il lungo e complesso percorso che portò l'attitudine oligarchica cretese a un graduale adattamento al modello amministrativo romano: ciò fu realizzato già con Augusto, il quale, tramite una politica tollerante, riuscì a conciliare l'attività delle istituzioni locali (come ἄρχοντες, γερουσία, δῆμος e συσσίτια) con la nuova condizione di provincia dell'isola.

Il contatto tra pratiche locali e pratiche romane nell'isola di Lesbo è stato successivamente indagato da Athina Dimopoulou (Univ. of Athens). Il suo intervento, dal titolo *Law in Roman Lesbos*, ha mostrato come Lesbo, dopo un'iniziale ostilità nei confronti di Roma, simboleggiata dall'alleanza con Mitridate e dal conseguente assedio e saccheggio di Mitilene da parte di Lucullo (80 a.C.), godesse poi, sotto Pompeo (che la dichiarò città libera: Plut. *Pomp.* 42.8; *IG* 12.2.202) e Cesare (*IG* 12.2.35), di un rapporto privilegiato con l'*Urbs*. La sessione pomeridiana, *Asia Minor*, è stata aperta da Klaus Zimmermann (Univ. Münster) e dal suo contributo *Oktroi oder Anpassung? Entwicklungen der Verwaltungs- und Rechtspraxis im römischen Lykien*, con cui ha illuminato alcuni punti chiave dell'esperienza giuridica nella *prouincia Lycia et Pamphylia*. A seguire la relazione *Rechts- und Lateinkennntnisse im kaiserzeitlichen Kleinasien*, tenuta da Ulrich Huttner (Univ. Siegen), ha indagato le modalità e gli strumenti di diffusione del diritto romano in Asia Minore durante l'epoca repubblicana. La lettura congiunta di fonti letterarie ed epigrafiche ha permesso di individuare il ricorso a termini e formule propri della tradizione romana (e.g. πεκούλιον in *IvEphesos* 25; ἀντίγραφα per *exemplaria* in *IvKibyra* 1. 106; δηλάτωρ in *SEG* 54.1338; οὐνδικτάριοι in *IGR* 3.801) che furono veicolati tramite traduttori, interpreti e specialisti del diritto (ἐκδικοί, νομκοί ed ἐξηγηταί: cf. Cic. *fam.* 13.56.1; Strab. 12.2.9 C 539; Plin. *ep.* 10.110; *IvPriene* 14; *AE* 1998, 1297; *IvLaodikeia* 37; *ILS* 7742; *IvApameia/Pylai* 49). La sessione successiva, *Africa*, è stata rappresentata da Clifford Ando (Univ. of Chicago) e dal suo contributo *The Beginnings of Public Law in Roman North Africa*. Lo studioso, autore tra l'altro di *The New Ancient Legal History. Critical Analysis of Law* (cds, 2016), ha illustrato un quadro d'imposizione violenta del diritto romano sulle province d'Africa, dove Roma dovette compiere una vera e propria epurazione di qualunque preesistente entità politica, a séguito della sconfitta di Cartagine. Tale quadro si è giovato dell'analisi condotta dal relatore sulla *lex sacra* relativa al culto di Cerere (*AE* 1999, 1835 = *AE* 2007, 1721), assimilabile per genere al *Feriale Duranum* (*P.Dura* 54), e sulla terminologia ivi attestata.

4. I lavori sono ripresi il giorno seguente con la sesta sessione *Near East*, aperta da T. Chiusi (Univ. Saarland) che, da esperta dell'archivio di Babatha, ha presentato la relazione *Spuren des Römischen Rechts in dem Archiv von Babatha*, nella quale ha

inteso dimostrare l'applicazione del diritto romano nella provincia d'Arabia già durante il principato di Adriano, prendendo in esame due testi papiracei relativi a casi di *emptio uenditio* (P. Yadin I 21 e 22). Di séguito, il sistema legale della Siria è stato oggetto della relazione *On the Edges of the Empire: Law and Administration at Dura-Europos*, discussa da Kimberley Czajkowski (Univ. Münster). Dopo una breve introduzione storica sulle fasi di occupazione di Dura Europos, la relatrice ha indagato nel suo intervento due problematiche principali: quale fu il ruolo della *cohors XX Palmyrenorum* nell'amministrazione della giustizia e nella trasmissione della cultura legale nell'area; e quale diritto fu in uso a Dura durante il periodo di occupazione romana (165-256 d.C.). A questo scopo, Czajkowski ha preso in esame contratti di vendita e affitto tra soldati e civili (P. Dura 10, 12, 25-28, 31-32, 67) e documenti relativi all'amministrazione della giustizia (come P. Euphr. 5, petizione per un omicidio con furto dove figura un centurione incaricato dell'ordine pubblico in Sforacene; P. Dura 125-127, sentenze del tribuno Laronio Secundiano, di cui una in lingua latina e due in greco, con una menzione del *nomen fideiussionis*; P. Dura 12, legge di successione). Il quadro così ricostruito proverebbe che la diffusione e l'impiego degli ordinamenti romani rappresentarono a Dura Europos un fatto limitato nel tempo e ad ogni modo superficiale: i soldati romani, nelle loro interazioni con la popolazione locale, non imposero il diritto romano, ma finirono piuttosto con l'adattarsi alle pratiche cittadine. La successiva e ultima sessione su *Egypt* è stata inaugurata da Andrea Jördens (Univ. Heidelberg) e dal suo contributo *Aequum et iustum – Prinzipien römischer Provinzverwaltung*, nel quale la studiosa ha focalizzato l'attenzione sugli aspetti distintivi della realtà giuridica nella provincia egiziana: sebbene Roma non impose, come negli altri territori conquistati, le proprie leggi, attraverso la guida del principio dell'*aequum et iustum* acquisì la necessaria flessibilità e la capacità di adattarsi a una realtà multi-etnica e multiculturale. José Luis Alonso (Univ. Zürich) ha presentato l'intervento *The Constitutio Antoniniana and the Private Legal Practice in the Eastern Empire*, nel quale ha proposto un'interpretazione ampia e nuova della realtà giuridica d'Egitto prima e dopo il 212 d.C. Nella prima parte dell'intervento, il relatore ha mostrato, tramite l'evidenza papirologica, la forte dicotomia tra l'amministrazione centrale, la quale non esitava, quando interpellata, a imporre il diritto romano ai provinciali (C. 3.32.12; 8.38.2), e i magistrati locali, più flessibili e meno disposti a rinunciare a pratiche legali ormai millenarie. Nella seconda parte Alonso ha invece osservato che anche dopo la *Constitutio Antoniniana* rimasero in uso le pratiche locali; cambiò unicamente la lingua dei documenti, poiché i cittadini romani di lingua greca non furono più obbligati legalmente a testare in latino. Tale continuità, come suggerito nelle conclusioni, sarebbe da mettere in relazione con la presenza di una classe di scribi e notai che favorì la standardizzazione nella prassi documentaria, almeno fino ai decenni iniziali del IV sec d.C., quando il diritto romano fu imposto uniformemente a tutto l'Impero, anche grazie alle grandi scuole legali di Alessandria e Beirut.

5. Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con Jakub Urbanik (Univ. Warszawa) e la sua relazione *How a Principle Emerges. Legal Rules in Roman Egypt*, nella quale ha illustrato alcune delle pratiche legali seguite durante il II e il III sec. d.C. Servendosi di un ricco *dossier* papirologico, il relatore ha dapprima individuato la presenza all'interno

di documenti (minute di decreti, petizioni, epistole e verdetti prefettizi) di citazioni di leggi e di pareri giurisprudenziali oltre che di *regulae* (e.g. *P.Lond.* II 354, *P.Oxy.* III 653, *P.Oxy.* II 237). Anche possibili raccolte di *regulae* sono state esaminate (e.g. *P.Phil.* 1, *PSI* VI 281, *P.Tebt.* II 286). A fronte di tale consapevolezza sul piano giuridico, la seconda parte dell'intervento ha evidenziato come nell'ambito del diritto di proprietà l'influenza romana fu alquanto superficiale, come dimostrato dalla lingua, greca, adoperata nella stesura dei contratti e dall'assenza di *formulae* giuridiche romane. Successivamente, l'istituto della *longi temporis praescriptio* è stato oggetto del contributo *Longi temporis praescriptio in der severischen Gesetzgebung*, discusso da Anna Plisecka (Univ. Zürich), e condotto attraverso un confronto puntuale tra precetti (D. 18.1.76, 21.2.54) e prassi, restituita dai documenti papirologici (*BGU* I 267 e *P. Strasb. Gr.* I 22). La sessione è stata, infine, chiusa da Uri Yiftach-Firanko (Univ. Tel Aviv) che, nel suo intervento *Order and Chaos in Roman Administrative Terminology*, ha fornito un quadro chiaro e persuasivo delle diverse definizioni, di carattere sia etnico (Ῥωμαῖοι, Ἀλεξανδροεῖς, Αἰγύπτιοι) sia sociale (ἀπελεύθερος, equivalente di *libertus*, ξένος, ἀλλόφυλος), impiegate nell'evidenza papirologica per indicare e connotare gli abitanti d'Egitto, in particolare all'interno di questioni di tassazione ed eredità. Nelle conclusioni, caratterizzate da una discussione libera tra tutti i partecipanti al convegno, oltre ad annunciare la pubblicazione degli atti, sono stati richiamati gli stimoli di ricerca e i risultati più importanti emersi dalle comunicazioni. Tra questi è da segnalare, soprattutto, l'emergere di una realtà giuridica tutt'altro che omogenea, caratterizzata piuttosto da significative differenze e peculiarità locali. Tale varietà può, infine, essere coniugata con il riconoscimento di caratteri universali del fenomeno: il diritto romano, sia in Occidente sia in Oriente, non fu mai imposto rigidamente e *per se* all'amministrazione provinciale prima delle riforme dioclezianee; il suo uso fu spesso determinato da ragioni di convenienza (in particolare dai cittadini romani residenti nelle province) e per rispondere ad esigenze contingenti.

Giulio Iovine - Ornella Salati
Università 'Federico II' di Napoli